

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la legge 28 giugno 2016 n. 132 e, in particolare, le previsioni ivi contenute in materia di Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) quali livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTA** la nota del 23 dicembre 2020 (prot. ISPRA n. 60861 del 24 dicembre 2020) con la quale il Presidente dell'ISPRA e del Consiglio SNPA trasmetteva all'allora Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il testo in bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, della l. n. 132/2016, redatto ad esito di sistematiche interlocuzioni con gli stessi Uffici ministeriali;
- CONSIDERATO** che il predetto testo in bozza era stato approvato dal Consiglio SNPA;
- PRESO ATTO** della richiesta pervenuta per le vie brevi dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di rinnovare, alla luce del tempo trascorso, la citata trasmissione;

CONSIDERATA l'opportunità di aderire a tale proposta anche al fine della speditezza nell'avvio dell'iter di approvazione confermando il contenuto della nota del 23 dicembre 2020 sopra menzionata;

VISTO l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

1. la presa d'atto del documento "DPCM di cui all'art. 9 della L. 132/2016, versione approvata dal Consiglio del SNPA (seduta 21/12/2020)" allegato alla nota ISPRA prot. n. 60861 del 24 dicembre 2020;
2. di dare mandato all'ISPRA di provvedere ad una nuova trasmissione del documento di cui al punto 1 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale e, per le Regioni a Statuto speciale, nel rispetto delle relative norme statutarie e di attuazione finanziaria;
4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Perugia, 7 giugno 2023

Il Presidente

Stefano Laporta